

## DECRETO SVILUPPO

Istituto	Le novità	Articolo di riferimento
<b>Credito d'imposta per la ricerca scientifica</b>	<p>In via sperimentale per gli anni <b>2011 e 2012</b> è previsto un credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o presso enti pubblici di ricerca.</p> <p>Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, <b>è pari al 90% dell'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel periodo 2008-2010 e compete in tre quote annuali.</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.</p> <p>Per l'operatività è necessario attendere apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il nuovo credito d'imposta sostituisce il precedente, previsto dalla L. n.220/10, art.1, co.25, ora conseguentemente abrogato.</p>	Art.1

## **DECRETO SVILUPPO**

<b>Istituto</b>	<b>Le novità</b>	<b>Articolo di riferimento</b>
<p><b>Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno</b></p>	<p>È istituito un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato operate nel Mezzogiorno, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge.</p> <p>Il credito riguarda le assunzioni operate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, purché operate in aumento del numero di lavoratori a tempo indeterminato.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, estensibili a 24 in caso di lavoratori "molto svantaggiati", così come definiti dal Regolamento CE n.800/08.</p> <p>Interessate all'applicazione del credito d'imposta sono le assunzioni riferite ai seguenti lavoratori (con provvedimenti successivi saranno chiariti i precisi ambiti di applicazione, stante la indeterminatezza nella qualificazione di alcuni soggetti svantaggiati):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li> <li>▶ privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;</li> <li>▶ di età superiore a 50 anni;</li> <li>▶ che vivano soli con una o più persone a carico;</li> <li>▶ occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;</li> <li>▶ membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta è calcolato in base alla differenza tra i lavoratori a tempo indeterminato in ciascun mese e il numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto sviluppo, il 14 maggio.</p>	<p>Art.2</p>
<p><b>Settore turismo: semplificazione della burocrazia</b></p>	<p>Viene prevista la possibilità di costituire con DPCM, su richiesta delle imprese e con l'intesa delle Regioni, i distretti turistico-alberghieri, ai quali si applicheranno speciali semplificazioni a carattere amministrativo, come l'attivazione di sportelli unici Agenzia delle Entrate e Inps, e quelle derivanti dalla qualificazione dei distretti come zone a burocrazia zero.</p>	<p>Art.3</p>
<p><b>Privacy e rapporti di lavoro</b></p>	<p>Sono semplificati gli obblighi in materia di privacy, in particolare non sono soggetti al codice della privacy il trattamento di dati relativi a rapporti intercorrenti tra persone giuridiche.</p> <p>La ricezione di <i>curricula</i>, inviati spontaneamente, non fa scattare l'obbligo di informativa in materia di <i>privacy</i>.</p>	<p>Art.6</p>
<p><b>Versamenti e adempimenti</b></p>	<p>I versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cadano il sabato o un giorno festivo.</p>	<p>Art.7, co.1, lett.h)</p>

## **DECRETO SVILUPPO**

Istituto	Le novità	Articolo di riferimento
<b>Riscossione contributi previdenziali</b>	Viene ridefinita la competenza dell'Inps relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.	Art.7, co.2, lett.t)
<b>Accessi ispettivi</b>	<p>Gli accessi ispettivi nelle imprese dovranno rispettare i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ saranno svolti nel principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;</li> <li>➔ il principio della non ripetizione e della contestualità non si applicano agli accessi in materia di sicurezza del lavoro e in caso ragioni di necessità e urgenza, debitamente motivate;</li> <li>➔ il periodo di permanenza presso le imprese e lavoratori autonomi non può essere superiore a 15 giorni.</li> </ul>	Art.7, co.2, lett.a) e b)
<b>Detrazioni di imposta</b>	È eliminato l'obbligo di comunicare annualmente i dati per beneficiare delle detrazioni d'imposta per familiari a carico, per lavoratori dipendenti e i pensionati. La comunicazione sarà necessaria solo in caso di variazioni.	Art.7, co.2, lett.e) e f)
<b>Cessione di azienda nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza</b>	Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, nel caso sia avvenuta, per cedente e cessionario, la dichiarazione dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria entro 1 anno dalla cessione, opera la responsabilità solidale per i debiti maturati dalla cessionaria fino alla data di insolvenza.	Art.8, co.3, lett.c)
<b>Contratto di inserimento per le donne</b>	Il contratto di inserimento, ai sensi dell'art.54, del D.Lgs. n.276/03, può essere utilizzato con le donne di qualsiasi età, <b>prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</b>	Art.8, co.1
<b>Carta di identità elettronica</b>	Viene semplificato il procedimento per il rilascio della carta di identità elettronica.	Art.10